

**Breve commento alla sentenza del Tribunale di Udine n. 4877 del 16/04/2012**  
**in materia di revocatoria delle rimesse bancarie**  
**Estensore Dr Francesco Venier**

La sentenza del Tribunale di Udine del 16 aprile 2012 n. 4877 è l'ultima sentenza pubblicata nel campo della "nuova" revocatoria delle rimesse bancarie.

Nella sentenza si revoca una rimessa effettuata al rientro, su conto corrente con fido di fatto revocato, mentre non si sono revocati i pagamenti di due rate di mutuo.

Siamo ancora lontani da una soluzione che possa essere ritenuta condivisibile e soprattutto corretta sulla base delle previsioni normative, invero poco chiare e, a nostro avviso, inconciliabili (ci riferiamo alla differente convivenza dell'art. 67 che fa con l'art. 70 l.f.).

Prima di analizzare la sentenza, ricordiamo sinteticamente come è strutturata la norma, per quanto concerne la revocatoria delle rimesse bancarie. L'art. 67 L.F. è stato riformulato, ha come base di riferimento proprio l'esenzione dalla revocatoria, per poi, per esclusione, prevedere la revocatoria delle rimesse solo in presenza di riduzione dell'esposizione in misura consistente e durevole. Ma abbiamo anche l'art. 70 L.F., che limita l'importo revocabile al cosiddetto "rientro". Questo articolo, inizialmente forse scritto male, è stato poi rattoppato, con il correttivo, con decorrenza 1 gennaio 2008, a nostro avviso sbagliando ancora.

Non è chiaro perché ci siano due disposizioni in parte confliggenti: l'art. 67 e l'art. 70 L.F.. Parte della dottrina ha cercato di darne una spiegazione logica, quantomeno a livello teorico, che a livello pratico le due norme sono indiscutibilmente inconciliabili, ma senza riuscirci, a nostro avviso. Se si revoca il rientro (art. 70 L.F.), tanto valeva limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo casi del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse), l'importo che deriva dall'applicazione dell'art. 70 L.F. sarà infatti sempre inferiore a qualsiasi importo derivante dai complessi, ed inutili, conteggi, previsti all'art. 67 L.F..

Oggi si assiste a situazioni kafkiane; si fanno conteggi minuziosi, si analizzano le rimesse che hanno ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole, si discute talvolta anche accalorandosi, per poi ridurre comunque l'importo revocabile al semplice rientro di cui all'art. 70 L.F..

I legali nella citazione per revocatoria fallimentare fanno i conti delle rimesse revocabili ex art. 67 ed ex art. 70; conseguentemente; il giudice deve chiedere al CTU di fare i doppi conteggi per poi buttare tutto. Lo si sa in partenza, ma oggi questa è la necessaria commedia della revocatoria. E' evidente che qualcosa non va.

Ora in questa situazione, ogni sentenza che tratta la materia è sicuramente interessante e nonostante siano state ancora poche, ognuna ha dato qualcosa alla ricerca di una soluzione che ad oggi non c'è, almeno come la pensiamo noi, nemmeno ci potrà mai essere, stante l'incongruenza normativa. Ogni sforzo interpretativo rischia di essere buttato al vento.

Torniamo quindi alla recente sentenza del Tribunale di Udine.

Secondo questa sentenza, rivive con la nuova revocatoria la distinzione tra conto scoperto e passivo.

Ciò in quanto la previsione di base è il pagamento "di debiti liquidi ed esigibili" (Art. 67 L.F., comma 2) ed inoltre il comma 3 parla di "esposizione debitoria". Ciò, benchè la gran parte della migliore dottrina, oltre a qualche giudice, abbiano già sostenuto il contrario. Non trattiamo qui di questo specifico aspetto.

L'estensore peraltro critica, a nostro avviso, giustamente, la sentenza della Cassazione n. 20834/2010, sentenza citata dalla banca. Quest'ultima è una sentenza se non altro curiosa, nel senso che inopinatamente la Corte si è messa a fare dottrina, su un caso diverso da quello trattato (il caso riguardava infatti la "vecchia" revocatoria). I riferimenti dottrinari di questa sentenza alla "nuova" revocatoria non hanno quindi alcun nesso logico, non si possono definire parte delle motivazioni della sentenza, e sono un di più; ed è di tutta evidenza come l'estensore della sentenza, volendo far troppo, si sia poi anche "ingarbugliato". Infatti la Corte di Cassazione in tale sentenza ritiene che si debba sì far riferimento al fido, ma solo per le rimesse né consistenti né durevoli. È sufficiente leggere la sentenza per sincerarsene; dice proprio così. Ma questa previsione non appare certamente logica, ed è del tutto inapplicabile. O il giudice si è sbagliato, o non ha proprio capito come funzionano le cose.

Quindi, inutile sfoggio verbale. Nella fattispecie trattata dal Tribunale di Udine il caso si riferiva ad una revocatoria di rimesse su c/c con fido revocato.

Invero, la rimessa su conto con fido revocato, anche solo di fatto, è sicuramente revocabile, e ciò è del tutto pacifico, anche in base alla normativa precedente.

Nella fattispecie, trattata dal Tribunale di Udine, comunque, si sarebbe in ogni caso rientrati anche nella previsione di riduzione consistente e durevole dell'esposizione. Ed essendoci un rientro, questo si verifica sempre.

In definitiva, fido o non fido, l'importo sarebbe stato in ogni caso comunque revocabile. La conclusione sarebbe stata quindi la stessa, anche se sostenuta da altre motivazioni. Il giudice de quo non revoca invece il pagamento di due rate di mutuo in quanto afferma essere effetto di compensazione volontaria tra conti affidati (e in parte anche attivi) e crediti appunto della banca.

Revocabile, afferma sempre il giudice, sarebbe stato il versamento del terzo, ma non il pagamento delle rate di mutuo, ma osserva come tale richiesta non sia stata fatta dalla curatela, e pertanto non possa essere considerata.

Conveniamo ovviamente su tale ultimo aspetto; ci dissociamo invece in modo forte sul primo aspetto.

Il pagamento di rate di mutuo rappresenta il pagamento di un debito liquido ed esigibile verso la banca, e perciò normalmente soggetto a revocatoria.

Non vale infatti, per le banche, l'esenzione di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 67 L.F., riferita specificamente a debiti per acquisti di beni e servizi. Qui si è in presenza di un debito finanziario e, come ritiene la maggior dottrina, l'esclusione da revocatoria non riguarda questa fattispecie.

Ha quindi errato il giudice, a nostro avviso, ad escludere la revocabilità di tali pagamenti. La banca si è soddisfatta con risorse del correntista (conto attivo o conto affidato) e il pagamento delle rate di mutuo era quindi revocabile a tutti gli effetti.